IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. XII - Dicembre 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. I. Bolle di traslazione delle diocesi di Ogliastra e di Boianc, p. 353. III. Motu proprio circa il Card. Prefetto della S. C. dei Seminari e Studi, p. 356. — CONSULTAZIONI. Circa una riforma del diritto funerario diocesano, p. 358. — QUESTIONI. Circa la restituzione della dote religiosa, p. 365. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 368. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXIX, p. 371. — INDICE ANALITICO DELLE COSE NOTEVOLI p. 377.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Santo Padre Pio XI.

I.

Si trasferisce da Tortolì a Lanusei la sede della diocesi di Ogliastra, in Sardegna, conservando questo nome (1). [*A. A. S.*, XIX, p. 33].

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, *servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. - Supremi pastoralis* officii Nobis divinitus commissi sollicitudo iugiter Nos admonet, ut omni cura et vigilantia ad ea semper intendamus, quibus dioecesium regimini aptius consuli possit. Considerantes itaque dioecesis Oleastrensis regimini utile prorsus ac necessarium fore episcopalem sedem et cathedram a civitate *Tortolí* nuncupata, ad civitatem *Lanusei* transferre, quae fere in medio Oleastrensis dioecesis territorio sita est, Nos, omnibus mature perpensis, ad id deveniendum esse censuimus. Quare, suppleto quatenus opus sit, quorum interest aut qui sua interesse praesumant consensu, Nos, de Apostolicae potestatis plenitudine, a praefata civitate *Tortolí* sedem et cathedram episcopalem Oleastrensem, una cum cathedrali Capitulo et minoribus beneficiariis ac Seminario, ad civitatem *Lanusei* transferimus, cui propterea omnia iura, privilegia, honores et praerogativas, quibus ceterae episcopales sedes gaudent, tribuimus, sub modo

(1) Pubblichiamo insieme e per intiero queste due Bolle, non solo per l'importanza che esse hanno pel lettore italiano, ma più ancora per l'interesse giuridico che offre il loro confronto. La diversità delle disposizioni agevolmente si spiega, quando si pensi che nel primo caso, si tratta di una diocesi la cui sede originaria *Ogliastra* può considerarsi estinta, press'a poco come *Luni*, e quindi è la diocesi *ospitata* in *Lanusei*, come prima in *Tortoli* (così pure *Luni*, di recente è passata da Sarzana a Spezia); mentre nel secondo caso, *Boiano*, sede primitiva, tuttora esiste, e soltanto per la maggiore importanza assunta dal capoluogo, Campobasso, viene trasferita in questa città, conservando ogni riguardo specie pel Capitolo della *ex-cattedrale*, ai cui membri vengono fatte condizioni, canonicamente davvero eccezionali e perciò notevolissime.

tamen ac legibus, quae sequuntur: I) Ecclesiam S. Mariae Magdalenae in urbe *Lanusei* Cathedram pro Episcopis Oleastrensibus constituimus, ipsamque ecclesiam proinde ad cathedralis gradum et dignitatem evehimus, ibique Capitulum cathedrale chorale servitium iuxta canonicas leges persolvet. II) Dignitati Archipresbyteratus, quae una est in Capitulo cathedrali, cuique est Capitulo praesidere, animarum cura etiam in posterum sicut in praesenti erit adnexa, atque ad eam pro hac vice his iisdem praesentibus Litteris dilectum filium Aloisium Porcu, S. Theologiae Doctorem, hodiernum parochum praefatae ecclesiae S. Mariae Magdalenae in urbe *Lanusei* nominamus. III) Parochus pro tempore ecclesiae S. Andreae Apostoli in urbe *Tortolì* Capitulo cathedrali Oleastrensi qua Canonicus ad honorem pertinebit. Qui vero eum in animarum cura coadiuvabunt ab Ordinario ad tramitem iuris communis nominabuntur. IV) Coadiutores pro tempore Archipresbyteri-parochi civitatis *Lanusei* in posterum cum ceteris quatuor beneficiariis minoribus Capituli cathedralis Oleastrensis accensebuntur. Ad haec autem exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Georgium Delrio, Archiepiscopum Arborensem, eidem propterea tribuentes necessarias et opportunas facultates, etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, ac definitive sententiam dicendi de quavis in exsecutionis actu occurrente difficultate vel oppositione, facto eidem onere transmittendi ad Sacram Congregationem Consistorialem infra sex menses a subsignata die computandos, authenticum exemplar peractae exsecutionis. Decernimus denique has Nostras Litteras valituras contrariis quibuscumque non obstantibus, etiam speciali ac expressa mentione dignis. Quae autem hisce Litteris a Nobis Apostolica auctoritate decreta sunt, nemini, nullo unquam tempore infrigere, aut iis repugnare vel quomodolibet contraire liceat. Si quis tamen, ausu temerario, hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo septimo, in festo Pentecostes, die quinta mensis Iunii, Pontificatus Nostri anno sexto.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen. et Mandelen.
S. C. Consistorialis Secretarius.

O. Card. Cagiano
S. R. E. Cancellarius.

Ioannes Zani-Caprelli, *Protonotarius Apostolicus.*
Dominicus Spolverini, *Protonatarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Canc. Ap., vol. XXXVI, n. 39. — M. Riggi.

II.

Trasferimento da Boiano a Campobasso, della sede vescovile, che si chiamerà di Boiano in Campobasso. [*ib.* 332].

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, *servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. - Ad rectum et utile* dioecesium regimen maxime confert ut Episcopi sedes in ea urbe constituatur, quae sit ceteris praestantior et viarum facilitate commodior. Cum itaque in dioecesi Boianensi civitas *Campobasso* exsistat, quae provinciae Molisanae est caput, et in opportuniore situ collocata, propter viarum commodidatem ab omnibus adiri facile potest, Nos episcopalem sedem et cathedram, hactenus Boiani constitutam, una cum cathedrali Capitulo et Seminario in urbem *Campobasso* transferendam censuimus. Quare, suppleto, quatenus opus sit, quorum interest vel qui sua interesse praesumant consensu, de Apostolicae potestatis plenitudine, suppressis civitatis Boianensis iuribus episcopalibus, in civitate *Campobasso* sedem et cathedram episcopalem dioeceseos hactenus Boianensis, nunc vero *Boianensis-Campobassensis* appellandae, constituimus, cum omnibus iuribus, privilegiis et praerogativis, quibus ceterae sedes episcopales gaudent. Ecclesiam autem SS. Trinitati dicatam in urbe *Campobasso* in Cathedralem dioecesis erigimus; in eaque cathedrale Capitulum cum minoribus beneficiariis, iuxta canonicas leges, chorale servitium persolvet. At sacerdotibus nativitate Boianensibus, qui in cathedrali ecclesia canonicatu aliove beneficio actu potiuntur, fas erit domi, vel in alio loco dioeceseos de consensu Episcopi, legitime commorari; et, quamvis absentes, quatenus diebus, quibus chorali servitio interesse debent, in praefatis locis residebunt, praesentes in choro habebuntur et fructus praebendae ac distributiones quotidianas percipient. Archipresbyter vero ecclesiae quae hactenus fuit cathedralis Boianensis, cuique adnexa est cura animarum, cum Boiani residere debat, non amplius erit pars Capituli; sed eius locum ac dignitatem obtinebit Archipresbyter-parochus ecclesiae SS. Trinitatis in urbe *Campobasso*, reservato tamen favore hodierni Archipresbyteri Boianensis, eius vita ac munere durante, iure percipiendi partem massae capitularis prout nunc percipit; quae in posterum Archipresbytero novae ecclesiae cathedralis in urbe *Campobasso* tribuetur. Ad ornamentum autem veteris cathedralis S. Bartholomaei, Boiani, huius ecclesiae Archipresbyter-parochus *pro tempore* in sacris functionibus gestare poterit habitum coloris violacei, idest caligas, collare, talarem vestem cum cauda, numquam tamen explicanda, sericam zonam cum duobus flocculis pariter sericis a laeva pendentibus et mantelletum supra rochetum. In-

super in memoriam antiquae cathedrae parochi dioeceseos die vigesima quarta mensis Augusti singulis annis Boianum in ecclesiam S. Bartholomaei, iuxta centenariam consuetudinem, etiam in posterum convenient obedientiam Episcopo exhibituri. Denique in urbem *Campobasso* cum suis reditibus Seminarium transferetur, in quo iuvenes in spem dioecesis succrescentes rite instituantur; at alumnis e civitate Boianensi oriundis, quatenus proventuum copia suppetat, imminutio pensionis solvendae prae ceteris ad beneplacitum Episcopi concedatur. Ad haec autem exsecutioni mandanda venerabilem fratrem Aloisium Lavitrano, Archiepiscopum Beneventanum, deputamus cum potestate subdelegandi alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum, cum facultate dirimendi controversias, si quae in exsecutionis actu orturae sint, imposito eidem onere trasmittendi ad Sacram Congregationem Consistorialem, intra sex menses, authenticum exemplar peractae exsecutionis. Decernimus denique has Nostras Litteras valituras contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignois non obstantibus. Quae autem hisce Litteris auctoritate Apostolica a Nobis decreta sunt, nulli hominum, nullo unquam tempore, infringere aut iis contraire vel quomodolibet repugnare liceat. Si quis autem, quod Deus avertat, hoc attentare praesumpserit, poenas a sacris canonibus contra obsistentes exercitio ecclesiasticae iurisdictionis statutas se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo septimo, die vigesima nona mensis Iunii, Pontificatus Nostri anno sexto.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen, et Mandelen., *S. C. Consistorialis Secretarius.*

P. Card. Gasparri *a Secretis Status.*

Ioseph Wilpert, *Decanus Protonotariorum Apostolicorum.*
Hector Castelli, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Canc. Ap. vol. XXXVI, n. 52. — M. Riggi.

III.

Si dispone che il Card. Prefetto della S. C. dei Seminarii e Studi, sia, per ufficio, membro della Suprema S. C. del S. Ufficio, e della Commissione Biblica. [*A. A. S.*, XIX, 329].

Motu proprio. — Pius PP. XI. - Inde ab initio Pontificatu partes officii Nostri paene praecipuas esse duximus, ut rectam in diesque solidiorem uberioremque clericorum institutionem promoveremus, omnibus amotis incommodis, quaecumque ipsi officere aliquo pacto videbantur. Quam quidem curam et sollicitudinem Nostram Sacram Congregatio

Seminariis catholicisque Athenaeis regundis studiose sane naviterque participat. Siquidem, in munere quod sibi proprium ac peculiare est exsequendo, ea videt ac prospicit, ut non modo magistri deligantur eruditiores atque aptiores, qui disciplinas sibi ad docendum commissas recte fructuoseque tradant, verum etiam in libris, qui studiosorum manibus ex praescripto teruntur, cum sint omnia utiliter egregieque dicta, tum nihil contineatur unde mentes animique iuvenum aliquid capere detrimenti queant. In eiusmodi tamen doctorum librorumque delectu Sacra Congregatio, quam diximus, non posset aut consulendo aut praecipiendo auctoritatem interponere suam, nisi commentaria atque volumina cognosceret, quae de litteris deque ecclesiasticis doctrinis cum ab nostris tum ab ceteris, saltem graviora, eduntur. Nemo enim non intellegit, ad eam demum Congregationem propius pertinere, ut qui apti non sint, qui ab sacra doctrina praeceptores et libri recedere videantur, eosdem de scholis deque athenaeis nostris missos fieri iubeat.

Cum autem, ut canonem 247 § 4 Codicis iuris canonici afferamus, ad Supremam S. Officii Congregationem spectet « non solum delatos sibi libros diligenter excutere, eos, si oportuerit, prohibere... sed etiam ex officio inquirere, qua opportuniore licebit via, quae in vulgus edantur scripta cuiuslibet generis damnanda », cumque, praeterea, in scripta, quae de re biblica prodeunt, ipsa quoque advigilet Pontificalis Patrum Cardinalium pro Studiis Biblicis Commissio, quam vocant, a decessore imm. mem. Nostro Leone XIII constituta, liquido patet, tam arctis rationibus hinc inde intercedentibus, Cardinali Praefecto, quem ante memoravimus, si in Supremam Congregationem eamque Biblicam Commissionem adscitus erit, iam in hoc ipso plurimum praesidii ad munus suum exercendum adfore, quod amplior profecto illi tutiorque hominum rerumque notitia, in hac tanta ecclesiasticae institutionis quasi palaestra, facile suppetet.

Itaque, motu proprio et de certa scientia ac matura deliberatione Nostra, volumus ac decernimus, Cardinalem Sacrae Congregationis de Seminariis Studiorumque Universitatibus Praefectum *pro tempore* iam nunc et perpetuo posthac inter Patres Cardinales Supremae Congregationis S. Officii itemque Pontificalis Commissionis pro Studiis Biblicis iure atque ex officio referri ac numerari.

Quod vero his Litteris constituimus, id Nos ratum et firmum in perpetuum fore edicimus, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Septembris anno MDCCCCXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

PIUS PP. XI

CONSULTAZIONI

Circa una riforma diocesana del diritto funerario.

Quesito. — Nella diocesi di X *ab immemorabili* l'*jus funerarium* si è così regolato:

1° Il defunto viene funerato dai parenti nella chiesa o *da lui* scelta esplicitamente in vita, o *da loro* scelta secondo il *mandato* implicitamente avuto da lui, il quale, sapendo dove i parenti lo funereranno, se, contento, lascia a loro questo compito. E ciò *ab immemorabili.*

2° Nella chiesa, dov'è portato il defunto, celebra la Messa *il rettore* essa chiesa, pur non essendo chiesa esente dalla giurisdizione parrocchiale. E ciò *ab immemorabili.*

3° Al cimitero viene accompagnato il defunto dal *curato* della parrocchia nel cui ambito è sita la chiesa funerante. E ciò *ab immemorabili.*

4° *Mai* si è pagata *porzione* parrocchiale. E ciò *ab immemorabili.*

Il Vescovo ha ora emesso un decreto, con cui vuole che il diritto funerario si regoli secondo la legge comune, e conseguentemente vuole si paghi la *portio parocialis.*

Si chiede: 1° Può sostenersi il diritto funerario come trovasi: esistente *ab immemorabili?*

2° E nel caso negativo come dovrebbe modificarsi?

1° Il diritto funerario è oggi regolato dalle disposizioni del Codice di Diritto canonico, contenute nel Libro III, *Pars* II, *Sect.* I, Tit. XII: *De Sepultura Ecclesiastica* cap. I–II–II, Can. 1203-1242.

Onde si ha:

CHIESA FUNERANTE: Parlando della chiesa funerante il Codice stabilisce: Can. 1216.

§ 1. « Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet ex jure « ordinario *est ecclesia* proprii defunti *paroeciae*, *nisi defunctus aliam fune-* « *ris ecclesiam legitime elegerit* ».

§ 2. « Si defunctus plures habuerit paroecias proprias ecclesia fune- « ris est ecclesia paroeciae, in cuius territorio decessit ».

Dunque la chiesa propria per i funerali sarebbe per se la parrocchia. Ma ciò nonostante può essere anche un'altra chiesa, eletta dal defunto e diversa dalla parrocchia propria, purchè sia capace di funerare, giacchè si ha nel Codice di D. C.: Can. 1225.

« Ut electio ecclesiae funeris valeat, cadat necesse est vel in eccle- « siam regularium. non tamen monialium (nisi agatur de mulieribus quae « famulatus, educationis, infirmatatis aut hospitii causa intra clausuram « eiusdem monasterii non precario modo commorabantur) vel in ecclesiam

« iuris patronatus, si agatur de patrono vel in aliam ecclesiam funerandi « jure praeditam ».

Dal che ne segue: che ogni defunto può essere funerato in un'altra chiesa, se da lui eletta, la quale non sia la propria parrocchia, purchè questa chiesa abbia il diritto di funerare, e sia stata dal medesimo defunto eletta.

Elezione *della chiesa funerante* vel *per se* vel per alium: Can. 1223.

§ 1. « Omnibus licet, nisi expresse prohibeantur, eligere ecclesiam « sui funeris, aut coemeterium sepulturae ».

§ 2. « Uxor et filii puberes in hac electione prorsus immunes sunt « a maritali vel patria potestate ».

Può il defunto far quest'elezione anche *per alium:* Can. 1226.

§ 1. « Ecclesiam funeris aut coemeterium sepulturae quis eligere « potest vel per se vel per alium, cui legitimum mandatum dederit factam- « que electionem aut mandati concessionem quolibet legitimo modo probare « licet ».

§ 2. « Si electio fiat per alium hic suum mandatum explere potest « etiam post mortem mandantis ».

Dietro queste esplicite prescrizioni del Codice di D. C., molto chiare ed evidenti, non vi è dubbio che in qualunque chiesa, avente diritto di funerare, possano farsi le esequie di chi abbia prima di morire eletto detta chiesa per i suoi funerali, o di colui, il quale morendo abbia lasciato il mandato dell'elezione sudetta ai parenti o ad altri, che a loro volta abbiano, in virtù del mandato avuto, scelto quella chiesa. Che poi tale *mandato* sia stato dato in iscritto od oralmente, esplicito od implicito, come p. es.: se in una famiglia di solito tutti si son funerati in una data chiesa (o per attaccamento speciale ad essa o per altre ragioni) qualora uno della famiglia, morendo non decida diversamente, ben si può supporre che la sua intenzione è proprio quella di essere funerato dove si son funerati i suoi antenati.

Così basterà certamente l'aver detto un tale in vita: quella è la nostra chiesa funerante ecc.

Tanto più ciò vale, quando per una immemorabile consuetudine in un luogo rarissimamente alcuni determinano in vita esplicitamente la elezione della loro chiesa funerante, mentre tutti gli altri intendono ciò (non facendo) lasciare quel mandato ai loro parenti.

Tutto questo ci sembra assai logico e ragionevole, nonchè conforme allo spirito ed alla lettera del Codice di D. C. (Can. 1226 § 1).

La *prova* poi di tale mandato può essere data *quolibet legitimo modo.* Onde non si richiederà evidentemente un atto notarile, od un testamento, o l'affermazione di due testimonii ecc., ma quando questo l'affermerà il padre o la madre od un parente intimo e serio, specie in quei momenti di grande dolore, crediamo che non bisognerebbe cercarsi altro. Ciò nonostante ad evitare possibili inconvenienti (specie con gli incaricati) si potrà fare come in alcune diocesi, per maggiore regolarità, far firmare una dichiarazione alla persona avente il mandato o dichiarante la volontà dell'estinto.

Così in alcuni luoghi si hanno i moduli seguenti:

X . . . . . 19 . . .

Io qui sottoscritto dichiaro che . . . . . .
(nome e cognome dell'estinto)
defunt . . nel giorno . . . . . di sua propria volontà ha scelto questa venerabile chiesa . . . . . per il proprio funerale.

(Modulo per il mandato)

X . . . . . 19 . . .

Io qui sottoscritto, dietro e per mandato avuto dal . . defunt . . . . . prego il Rev.mo Rettore di questa chiesa a voler fare i funerali del . . suddett . . nel giorno . . . . . .

Firmato . . . . . .

Non parliamo poi dall'uso già inveterato per cui siasi formata una consuetudine immemorabile, come è detto nel dubbio. Solo teniamo a dichiarare che in queste occasioni principalmente le questioni sogliono essere assai noiose e molto spesso anche non prive di grande ammirazione nel popolo.

Quanto quindi al primo quesito del dubbio proposto non esitiamo a dire che *giuridicamente* quell'uso immemorabile si sostiene perchè non contrario al diritto.

Celebrazione dei funerali. — Le disposizioni del Codice di D. C., riguardanti la celebrazione dei funerali in una chiesa eletta si hanno nel: Can. 1230:

§ 3. « Si ecclesia funeris sit ecclesia regularis aliave exempta a iuri-« sditione parochi, parochus sub cruce ecclesiae funerantis cadaver levat « ac deducit ad ecclesiam, sed exequias rector ecclesiae celebrat ».

§ 4. « Si vero ecclesia funeris non sit exempta a iurisdictione paro-« chi, celebratio exequiarum, *salvo peculiari privilegio* pertinet non ad rec-« torem ecclesiae funerantis sed ad parochum in cuius territorio ecclesia « sita est, dummodo defunctus parochus subiectus fuerit ».

Dunque le esequie in una chiesa che non sia la parrocchiale, ma eletta, deve celebrarle di regola il parroco del territorio dove la chiesa è posta nel caso che il defunto sia suo parrocchiano e la chiesa eletta non sia esente dalla sua giurisdizione parrocchiale.

Quando questo defunto invece non è soggetto al parroco del luogo dove la chiesa eletta è posta, oppure questa è esente dalla giurisdizione del parroco oppure ancora quando si può vantare in proposito un *privilegio peculiare* allora celebrare le esequie del defunto, che ha eletto quella chiesa, spetta al rettore di detta chiesa.

Nel quesito proposto al n. 2, non sarebbe osservato il Can. 1230 § 3, però stante che *ab immemorabili* anche nella chiesa non esente dalla giuri-

sdizione del parroco ha sempre celebrato le esequie il Rettore della detta chiesa, e stante quanto si dice nel Can. 1230 § 4 « *salvo peculiari privilegio* », crediamo potersi lasciare indisturbata la prassi, che del resto è secondo il diritto, perchè crediamo essere proprio il caso del *peculiare privilegium*, invocato dal Can. 1230 § 4, essendo che, come leggiamo al Can. 63:

§ 1. « Privilegia acquiri possunt non solum per directam concessio-« nem competentis auctoritatis et per communicationem, sed etiam, *per le-« gitimam consuetudinem*, aut praescriptionem ». E nel Can. 63:

§ 2. « Possessio centenaria vel immemorabilis inducit praesumptio-« nm concessi privilegii ».

Il che sembraci corrisponda perfettamente al caso già esposto nel dubbio dove tanto continuo esercizio di diritto consuetudinario costituisce un vero e proprio privilegio, oltre che un vero e proprio diritto quesito che il Codice di D. C., vuole conservato siccome espressamente dice al Can. 4:

« *Iura aliisque quaesita itemque privilegia* atque indulta quae ab « Apostolica Sede usque tempora personis sive phisicis sive moralibus « concessa in uso adhuc sunt nec revocata, *integra manent* nisi huius codi-« cis canonibus expresse revocentur ».

Onde riteniamo che stante l'immemorabile consuetudine possa e debba giuridicamente ritenersi l'uso indicato del dubbio espresso.

Accompagnamento del defunto al cimitero. — Quanto a questo il Codice di D. C. dice, Can. 1231:

§ 1. « Expletis in ecclesia exequiis, cadaver tumulandum est ad nor-« mam librorum liturgicorum in coemeterium ecclesiae funeris, salvis prae-« scriptis Can. 1228-1229:

§ 2. « Qui exequias in ecclesia peregit, non solum jus sed etiam « officium habet, excepto gravi necessitatis casu, comitandi vel per se vel « per alium sacerdotem cadaver ad locum sepulturae ».

Secondo la chiara prescrizione del Codice l'accompagnamento dovrebbe farlo colui che nella chiesa funerante canta la messa (o chi per lui).

Onde nel quesito III del dubbio proposto il rettore della chiesa funerante e non già altri dovrebbe accompagnare il cadavere al cimitero. Nè si può addurre quì, la consuetudine, di cui sopra, essendo che il Codice non solo non la ratifica od approva, ma invece par che la escluda assolutamente giacchè dice che il celebrante « *non solum ius sed etiam officium habet...* ».

Però, qualora si voglia lasciare indisturbato l'uso già invalso lo si può, anche perchè il Codice ammette che il celebrante può far accompagnare da altri il cadavere al cimitero.

Porzione parrocchiale. – *Nel diritto antico.* — Come nota il Wernz nel Tomo III, del suo commento al diritto canonico: « Cum permiserit ut « fidelis etiam extra parochiam in loco libere electo ...reditus episcoporum « et parocorum ex taxis funerariis amissis haud potuerunt subire imminu-« tionem. Quare parochus proprius defuncti, secundum aequitatem cano-« nicam etiam in hisce casibus praeter nonnullas praerogativas in levando, « associando, deducendo cadavere sui parochiani ex antiquissima iuris di-« spositione retinuit ius ad percipiendam portionem canonicam ».

Così si legge nelle Decretali: « Si parochianus ecclesiae cathedralis alibi « sepelitur de ipsius funeralibus, seu relictis ecclesiae sepulturae debetur « quarta capitulo ecclesiae catedrali ».

(*De sepult.* Tit. III, Lib. III, Cap. VII) cfr. Cap. 1, 2, 3, 4, 8, 10, X *de sepult.;* Cap. II *de sepult.*, III, 7 in Clem., Cap. II *de sepult.*, III, 6 in *extrav. comm.*).

« Deinde quarta pars illius portionis canonicae parochis debita ab iis- « dem Episcopo tamquam ordinario loci fuit solvenda. Duplex igitur exti- « tit portio scilicet Paroecialis et Episcopalis ». (Cap. 16-X *De off. iud. ord.* I-31; Cap. 14-15 X *de test.*, III-26; Schmalzgr. *de sep.*, n. 91 sq.; Reiffenstuel, Lib. III, n. 59 sq.).

« Portio canonica parochorum ex disciplina nunc vigente solet esse « quarta pars emolumentorum, quae occasione funeris legitime celebrati, « non per ultimas voluntates, in die sepulturae obveniunt alienae ecclesiae, « a qua proprio parocho fidelis sepulti sunt persolvenda ». (Wernz, *Jus adm. Eccl. Cat.*, pars II, n. 786-787).

« Unde Quarta funeraria dicitur portio canonica seu certa aliqua « oblatio a iure canonico inducta ad quam parochus ius habet quando ali- « quis parochianus defunctus extra paroeciam sepelitur ». (Leurenius, *For. Ben.* pars I, n. 1) « et ei solvi debet de iis omnibus quae occasionem « funeris obveniunt ecclesiae tumulanti » (Cap. 2 *Sep.* III-7 in Clem.) (Leurenius, I, c. q. 455) « ut candelis et cereis oblatis, non de illis, quae a « presbiteris seu fratribus confraternitatum deferuntur nam hae his rema- nent ». (Leurenius, I, c. q. 455, n. 2; S. C. super neg. episc., 5 mart. 1616) « de iis quae dantur pro legendis missis etc. (Leur. I, c. n. 3) ».

« Portio quae debetur parocho non est praecise quarta pars bonorum « omnium (de *sep.* X-III, cap. 9; (28).

« In quantitate canonica quae debetur ecclesiae parochiali *statur loci* « *consuetudini.* Sed ea pars quam Episcopus determinaverit vel iuxta con- « suetudines locorum statuta sit ». (Bened. XIII. *Rom. Pont.*, 26 aprilis 1725).

Da ciò si vede come la quarta funeraria veniva data a secondo le costumanze e gli usi locali ovvero la determinazione vescovile sulla quarta parte degli emolumenti che venivano alla chiesa funerante.

Ma tale diritto si prescriveva: La prescrizione di tale diritto si aveva in tutto o in parte, siccome osservano i canonisti: « Quarta funeralis seu por- « tio canonica usque ad quartam exclusive potest praescribi spatio decem « annorum absque titulo; ad hoc autem ut praescribatur intra quartam vel « ut nihil solvatur requiritur et sufficit *consuetudo* 40 *annorum cum titulo* « *aut centenaria* vel *immemorialis* » (Ferraris *Prompt. Bibl.* V. « *Quarta funeralis* » n. 3; S. C. C. in Telesin. 22 aug. 1901).

Così il Concilio Tridentino nella Sezione XXV Cap. XIII stabilì di darsi tale *Quarta funeraria* nei luoghi dove si era solita dare già da 40 anni, cioè dove ancora non si era prescritta. E nella *Synopis* del P. Ojetti alla voce « *Quarta funeraria* » si legge: « Portio canonica usque ad quartam « exclusive potest transcribi spatio decem annorum absque titulo; ad hoc « autem ut praescribatur infra quartam vel ut nihil solvetur requiritur et

« sufficit consuetudo 40 annorum cum titulo aut centenaria vel immemo-« rialis ».

Non è il caso di parlare di prescrizione nel quesito proposto, essendo che mai si è in quel luogo pagata *Quarta Funeraria*, alla quale perciò neanche oggi si potrebbe vantare alcun diritto.

Ma vediamo secondo il *diritto nuovo*, cioè il Codice di D. C. — Alla domanda: Quando si debba la porzione canonica al parroco proprio del defunto, il Codice di D. C., risponde al Can. 1236:

§ 1. « *Salvo jure particulari*, quoties fidelis non funeratur in ecclesia « paroeciali propria, proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis « *exepto casu quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae comode asportari* « *nequeat* ».

Di regola generale quindi ogni qualvolta il defunto non viene funerato nella chiesa della propria parrocchia (sia che abbia eletto un'altra chiesa per le esequie, come nel caso anche di sepoltura gentilizia o legale, o se la morte è avvenuta fuori parrocchia ed a questa non si trasporti) al proprio parroco spetta la porzione canonica, purchè però:

1° Non osti un *diritto particolare* contrario: *salvo iure particulari.*

2° E che il cadavere possa *commode* in *propriam paroeciam asportari.*

Quest'ultima condizione è nuova nel diritto ed è una condizione *sine qua non* indotta dal Codice a tutta ragione.

La *Portio* infatti suppone il diritto prevalente del parroco proprio sui funerali del parrocchiano. Ora se questo *ius praevalens* viene per qualche motivo a cessare (e cessa per il Can. 1218 § 1) nella ipotesi che il fedele morto fuori parrocchia sia incommodo trasportarlo in questa, cessa di conseguenza anche qualsiasi diritto alla porzione, essendo che tale diritto (come annota il Rossi nel suo libro: La sepoltura ecclesiastica e l'*ius funerum* nel diritto canonico a norma del nuovo Codice pag. 186 nota), è condizionato alla volontà dei parenti eredi ecc., « quibus *integrum est* farlo trasportare; (Can. 1218, § 3).

Esaminiamo la prima condizione apposta nel Codice: *Salvo iure particulari:* (Can. 1236 § 1). Come notammo il Codice di D. C. al Can. 1236 § I, dice che la *portio paroecialis* si deve pagare *salvo iure particulari.*

Il Rossi, da noi sopra citato a commento di tali parole fa seguire a pag. 186 « *Salvo iure particulari*, dice il canone, trattasi di *ius scriptum* o « di *ius consuetudinarium*, purchè legittimo: si fosse anche introdotto per « prescrizione ». Il Wernz poi al Tom. I, *Introd. in ius Decret.* ha a tal uopo, parlando della divisione del diritto al n. 50-IV: ...« Ius dividitur... « Ratione formae in *scriptum* et non *scriptum*. Illud ab ipso legislatore « expresse conditum tabulis consignatum, promulgatum est, alterum com-« prehendit tum ius traditum tum ius *consuetudinarium*, ab ipso legislatore « saltem scripto datum et promulgatum non est... ». Poi al n. 187 L. C. aggiunge: « In foro igitur ecclesiastico consuetudo iuris quae maxime atten-« denda est definitur: *ius legale non scriptum diuturnis moribus populi chri-« stiani cum aliquo consensu competentis legislatoris ecclesiastici intro-« ductum* ».

Onde nel caso proposto nel dubbio ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio *diritto quesito*, il che appare ancora più evidente se si scorrono e consultano i vari scritti in proposito dagli autori di diritto canonico, come p. es.,: Badii, *Institutiones* I. C. I. 47 D. – Toso *Ad cod.* I. C. comm. min. cc. 4 e 10; VERMEERSCH – CREUSEN, *Epit.* I, 2 4 e 45; Votum cons. in S. C. C. Cuneen et Utinen: *Praeced.* 17 maii 1919 (in A. A. S., XI, 149 seg. e *Monitore Eccl.* XXXI, 297) ed anche la monografia di Mons. Prof. S. D'angelo: il *ius quaesitum* nel diritto canonico.

Stante questo *diritto quesito* ci sembra più che evidente potersi e doversi giuridicamente conservare il modo già esposto di funerare, e conseguentemente anche il diritto alle chiese funeranti di non pagare porzione alcuna parrocchiale nel caso.

Modo questo che si sostiene ugualmente anche nel caso che si voglia considerare trattarsi non di un vero Diritto quesito ma di una consuetudine.

Nè varrebbe opporre il Can. 5 del Codice: per dichiararla abolita. Il Codice cioè al Can. 5, dice: « Vigentes in praesens contra horum statuta « canonum consuetudines, sive universales sive particulares si quidem ipsis « canonibus expresse reprobentur, tamquam iuris corruptelae corrigantur « licet sin immemorabiles neve sinantur in posterum reviviscere aliae quae « quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordina- « rii pro locorum ac personarum adiunctis extimenteas prudenter subino- « veri non posse; ceterae suppressae habeantur, nisi expresse codex liud « caveat ».

Il presente Canone del Diritto Canonico dunque parla evidentemente di consuetudini contrarie a quanto nel Codice si stabilisce.

Nel quesito, invece, posto dal dubbio noi avremmo una consuetudine (più che *consuetudine*, lo dicemmo: *Diritto quesito*) che nel caso sarebbe ultra centenaria, per nulla contraria al Codice. Anzi dal Codice medesimo ratificata poichè nella diocesi di X *mai* si è pagata Quarta Funeraria o *portio paroecialis*, onde si ha un vero *ius particulare* previsto dal Codice e da esso voluto conservato dicendo che nel Can. 1236 § 1: *Salvo iure particulari*, siccome vuole conservato i diritti quesiti (Can. 4).

Per il che non esitiamo a rispondere al quesito IV del dubbio, dicendo: che si può benissimo in quella città conservare il diritto di non pagare la Porzione parrocchiale.

IL DECRETO VESCOVILE. — Ma ecco si dice sopraggiungere un decreto vescovile, col quale « si ordina che l'*ius funerarium* si regoli secondo la legge comune del Codice di D. C. ».

La risposta è facile dedurla da quanto sopra si è detto, cioè: Il decreto vescovile ordinario a quel modo anzidetto non nega affatto lo stato già *ab immemorabili* esistente, giacchè lo approva il medesimo Codice di D. C., e per la elezione che è regolare; e per la celebrazione delle esequie che è secondo il *salvo peculiari privilegio;* e per non pagare porzione parrocchiale, secondo il *salvo iure particulari*, onde benissimo può dirsi anche osservato il decreto vescovile.

Nè potrebbe mai il decreto vescovile volere l'annullamento delle eccezioni prevedute, volute, e conservate dal Codice: sarebbe oltrechè inutile anche un controsenso inammissibile nel giusto e retto criterio di un Ordinario.

Onde concludendo e riepilogando: Nella Diocesi di X:

1° Può ben sostenersi il *Diritto funerario* così come trovasi esistente *ad immemorabili.*

Per la *Elezione* della chiesa funerante, essendo regolare e conforme al Codice. Però è bene a togliere possibili inconvenienti, usare i certificati di cui parlammo sopra, con cui si può avere maggiore certezza della elezione avvenuta o del mandato ricevuto. (Can. 1223 e Can. 1226).

2° Così per la *Celebrazione* nella chiesa eletta, che è secondo il Canonicato 1230).

3° Così per il diritto di non pagare *porzione parrocchiale* giusta il Can. 1236.

E ciò anche nonostante il decreto vescovile, il quale non può non volere rispettare le prescrizioni del Codice di Diritto canonico.

Sac. Dott. Vito Russo.

QUESTIONI

Circa la restituzione della dote religiosa (c. 551).

La restituzione della Dote nel senso del canone citato in pratica può presentare delle difficoltà. È utile quindi illustrare il concetto del detto canone.

Per procedere però con ordine e chiarezza crediamo opportuno premettere il concetto giuridico della Dote religiosa.

La dote religiosa è « quella somma di denaro più o meno cospicua o quella parte di beni temporali che la postulante porta entrando in religione ».

La dote religiosa, a somiglianza della dote coniugale, serve alla donna come mezzo di sussistenza, e segue la persona indissolubilmente. L'istituto della dote in tal senso è consacrato nel dritto civile e nel dritto canonico. La dote quindi ha per scopo di servire al mantenimento a vita della donna e quindi della religiosa. Soltanto dopo la morte di questa nella sua comunità la dote passa in proprietà del Monastero o dell'Istituto (Can. 548).

Ciò premesso, domandiamo: Da quali beni può essere costituita la dote? Entrando in Religione la postulante quali beni può portare in dote?

La risposta non è ardua se si consideri la definizione della dote anzidetta.

La dote è « *quella somma di denaro più o meno cospicua* » quindi può la postulante portare una somma di denaro liquida, p. es., lire 20,000 in

moneta corrente oppure può portare cartelle, azioni o obbligazioni sociali, perchè oggigiorno queste equivalgono in commercio a danaro liquido « numerata pecunia ».

La dote è anche « *quella parte di beni temporali* ». Dunque i beni temporali mobili o immobili possono costituire la dote. Può quindi la Religiosa entrando in Religione portare come dote beni mobili o immobili purchè essi abbiano il valore tale da formare la dote in quella cifra prescritta dalle Costituzioni o dalla consuetudine (Can. 547) e siano capaci di produrre interessi o frutti che dovranno servire per i bisogni della Religiosa.

Il Codice prescrive che questa dote prima che la postulante riceva l'abito, venga consegnata al Monastero o Istituto oppure venga il Monastero o Istituto assicurato della dote con delle formalità valide dinanzi alla legge civile, come sarebbe p. es., se il versamento fosse garantito da un atto valevole dinanzi alla legge civile in favore dell'Abbadessa o della Superiora o delle Suore che sono riconosciute come proprietarie della Casa o della postulante stessa a cui la dote è destinata.

Ma come collocare la dote perchè essa possa per dir così, avere la sicurezza e la legalità canonica? Il Codice pur prescrivendo l'obbligo del collocamento della dote, si attiene a delle frasi larghe e generali, le quali in pratica possono dar luogo a disparate interpretazioni. Il Can. 549 infatti ordina che la dote deve collocarsi in titoli, sicuri, leciti e fruttiferi dall'Abbadessa o Superiora Generale o Provinciale secondo le Costituzioni col suo Consiglio o col consenso dell'Ordinario, e se il Monastero o l'Istituto dipendesse da un Superiore religioso o Regolare, col consenso anche di questo. Che il consenso dell'Ordinario o del Superiore religioso o Regolare sia necessario è certo. Ma che esso debba prevalere nella scelta del collocamento al parere dell'Abbadessa e della Superiore Generale o Provinciale non sembra, sicchè se il modo di collocamento proposto dall'Abbadessa o Superiora Generale o Provinciale sembrasse più vantaggioso di quello proposto dall'Ordinario o dal Superiore religioso e Regolare, non pare debba prevalere il parere di questi ultimi. Il collocamento quindi della dote deve farsi, ma quando ed in qual caso?

Se la postulante presentasse denaro liquido, il collocamento dovrebbe farsi rinvestendolo in cartelle o azioni o obbligazioni che offrano garanzie di sicurezza e vantaggio economico.

Se la postulante presentasse cartelle o azioni o obbligazioni che hanno già in se stesse tali garanzie e vantaggio economico, in tal caso è non necessario il rinvestimento: la postulante colla consegna della dote in questa maniera ha già eseguita la volontà del Legislatore e le Superiore Religiose non debbono far altro che ricevere quelle cartelle o azioni o obbligazioni e conservarle gelosamente per amministrarle *caute* et *integre* (Can. 550). Si potrebbe però anche in questo caso procedere al rinvestimento in altri titoli se le cartelle o azioni o obbligazioni presentate non avessero le garanzie di sicurezza, quantunque producenti interessi convenienti.

Se la postulante presentasse beni temporali immobili come p. es., una casa, un terreno o mobile come p. es., un oggetto prezioso o in se stesso o per arte o per antichità, il collocamento o rinvestimento dovrebbe farsi lo stesso?

Rispondiamo con una distinzione e per parte.

Se la dote consistesse p. es., in una casa, data in affitto, il cui valore corrispondesse, dietro perizia, alla somma stabilita dalle Costituzioni per la dote, dalla quale si ricavasse una pigione equivalente agl'interessi che darebbero le cartelle o azioni o obbligazioni, non crediamo che l'obbligo del collocamento si estenda a questo caso.

Lo stesso deve dirsi nel caso di un fondo rustico dato in affitto per una somma conveniente. La ragione è chiara, giacchè per esperienza sappiamo essere molto più sicuri le case ed i fondi rustici che le cartelle o azioni o obbligazioni: quelli non subiscono le vicende della politica e le sorti della vita di una nazione o di una Società; mentre questi vivono o bene o male a seconda la prosperità politica o commerciale della Nazione o della Società alla quale appartengono.

Se la postulante presentasse beni mobili come p. es., un oggetto prezioso o in se stesso o per arte od antichità, il collocamento o rinvestimento sarebbe necessario. L'oggetto mobile verrebbe sottoposto a perizia, e venduto verrebbe a formare quella somma liquida da rinvestirsi a norma del citato Canone.

I frutti maturati della dote vanno alla Comunità Religiosa che ha ricevuto la postulante perchè possa far fronte al mantenimento della medesima.

Quid dicendum adesso della restituzione nel caso di ritorno al secolo della Religiosa?

Il Codice al Can. 551 prescrive che la dote deve essere restituita alla Monaca o Suora integra senza gl'interessi maturati. Che dire nel caso che la postulante abbia portato la dote in somma liquida p. es., L. 20,000 e questa sia stata investita in titoli, che nel tempo dell'investimento avevano un valore e nel tempo del ritorno al secolo della Religiosa ne ànno altro maggiore o minore?

In questo caso, crediamo che alla Religiosa debba restituirsi la somma di L. 20,000.

Se la postulante avesse portato cartelle o azioni o obbligazioni, che tuttora sussistono invariate, in forza di quel principio *res quae natura sua fructificat, domino fructificat, sicut si perit domino perit*, al ritorno al secolo della medesima si dovrebbero restituire le stesse cartelle o azioni o obbligazioni siano esse cresciute di valore o diminuite o abbiano perduto del tutto il valore.

Se la postulante avesse portato fondi urbani o rustici, come si è detto avanti, è chiaro che essi devono restituirsi nello stato in cui si trovano; se però fossero state apportate delle migliorie a spese della Comunità ed in grazia di esse, il fruttato fosse stato aumentato, la Comunità avrebbe dritto a rifarsi, dietro perizia. Se la postulante avesse portato un oggetto prezioso che fosse stato rinvestito a norma del codice alla Religiosa dovrebbero restituirsi i titoli medesimi che rappresentano il valore dell'oggetto.

Che se questi titoli avessero perduto il loro valore, alla Religiosa dovrebbe restituirsi la somma di denaro, ricavato dalla vendita dell'oggetto prezioso.

Mons. C. Parisi.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Con bolla *Nostrarum partem,* del 5 agosto 1927, il S. P. ha eretto in Cuglieri (provincia di Cagliari) il Seminario maggiore sardo, del SSmo Cuore di Gesù, edificato a sue spese presso il locale santuario di S. M. della Neve, affidato, per la direzione e gli studi, alla Compagnia di Gesù, pur restando in proprietà della S. Sede. Tutti i chierici sardi sono tenuti, salvo particolare dispensa, a compiervi gli studi di teologia e filosofia: vi possono anche ottenere i gradi accademici, e pertanto il Seminario è posto sotto la vigilanza della S. C. dei Seminari e Studi [*A. A. S.*, XIX, p. 334]. Altre Basiliche minori: 5 agosto 1926: il tempio nazionale eucaristico della Santa Cappella, in Caracas [ib. 409]; 21 maggio 1927: la chiesa abbaziale di S. Uberto nella città dello stesso nome in diocesi di Namur [ib. 399]; 9 luglio 1927: la chiesa agostiniana di Ognissanti in Boemo-lipa dioc. di Leitmeritz [401]. Il celebre santuario della Madonna di Tirano (dioc. di Como, provincia di Sondrio) dei Servi di Maria, del sec. XVI [ib. 337]; la chiesa di S. Maria, detta la Rotonda, dei Frati Predicatori in Vienna, del sec. XIII [ib. 339]; la nuova chiesa di S. Teresa del Bambin Gesù in Rio-Janeiro [ib. 400]; la chiesa cisterciense di Marienstatt nella diocesi di Limburg [ib. 407].

Con breve *In Urbis,* dell'11 maggio 1927, ha confermato e ampliato i privilegi e le indulgenze dell'Arcinconfraternita di S. Maria della Salute, eretta nella chiesa di S. M. Maddalena in Roma, lodandone il pio scopo di procurare la salute corporale e spirituale degli infermi [ib. 398].

Con « Motu proprio » *Cum decessor,* del 4 novembre 1927, ha trasferito la sede della Sacra Congregazione dei Seminari, al Palazzo Pontificale di S. Callisto, 2° piano, piazza S. Maria in Trastevere, Roma 114.

Il S. P. ha anche approvato e messo in vigore, in data 1° luglio, il Regolamento per i Camerieri Segreti e di Onore, di Spada e Cappa di Sua Santità, di numero, partecipanti e soprannumerari. Consta di 31 brevi articoli, ma trattandosi di cerimoniale laico, benchè della Corte Pont., crediamo bene ometterlo, tanto più che agli interessati è stato comunicato personalmente [*A. A. S.*, XIX, 382].

Lettere Pontificie. — Sono pubblicate le seguenti Lettere inviate dal S. Padre: 18 maggio, al Card. Dubois, arciv. di Parigi, inviandolo Legato Pontificio a Chartres, pel Congresso Mariano nazionale, augurando che ritorni « regnum Galliae regnum Mariae »; 18 id., al Card. Luçon arciv. di Reims, nel 60° del sacerdozio, congratulandosi pei grandiosi restauri della celeberrima cattedrale [ivi, p. 410 s.]; 7 *luglio,* a Mons. Leopoldo Preçan, Arciv. di Olmütz, come Preside dell'« Apostolato dei ss. Cirillo e Metodio per gli Slavi », in occasione del V Congresso di Velehrad, inviandovi anche il Preside e alcuni insegnanti del Pont. Collegio Orientale, onde contribuiscano coi loro studi e con opportune proposte all'opera della riunione delle Chiese orientali alla

Alla morte del Cardinale Dusmet, Mons. Francica-Nava nel marzo del 1895 fu chiamato a succedergli nell'Arcivescovado di Catania; e nel 1896 fu inviato alla Nunziatura di Madrid. Richiamato dalla Nunziatura, Leone XIII lo creò Cardinale di Santa Romana Chiesa nel Concistoro segreto del 19 giugno 1899 e conservandolo nello stesso tempo alla Sede di Catania. Ebbe il Titolo dei Santi Giovanni e Paolo, ed era adesso il primo dell'Ordine dei Preti.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, della Cerimoniale e dei Seminari e Università degli Studi.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Una questione nuova ed elegante, che può anche avere applicazione al diritto canonico, è stata trattata dalla Cassazione del Regno a Sezioni Unite, 19 novembre 1927, nella causa: Archiconfraternita dell'Immacolata c. Caputo, circa la competenza dell'autorità giudiziaria a indicare l'atto del Consiglio di una Confraternita con cui un confratello viene radiato da socio. Già con decisione 7 maggio 1923 in causa Beni Stabili c. Vaccaro, in materia quasi analoga, di radiazione da Consiglio di Società era stato deciso dalle medesime Sezioni Unite la *incompetenza* a giudicare quando la finalità diretta e sostanziale della domanda riguardi la reintegrazione effettiva del diritto patrimoniale loro dall'atto amministrativo impugnato. Ora trattavasi di semplice risarcimento del danno, su di che viene affermata la competenza, per le seguenti considerazioni. È principio ormai concordemente accettato che, quando venga dedotta la lesione d'un diritto soggettivo ad opera d'un atto amministrativo, l'autorità giudiziaria, limitatamente alla finalità della riparazione degli effetti pregiudizievoli, del risarcimento del danno, in altri termini, sia competente a sindacare la leggittimità dell'atto stesso. La ricorrente, non potendo attaccare di fronte la situazione, che, alla stregua delle mutue deduzioni, s'inquadra proprio in tale principio, cerca di girarlo. Solleva in primo luogo qualche dubbio sulla sussistenza del diritto, ma il dubbio è infondato, quando non si nega l'interesse del Caputo a conservare la qualità di confratello, per l'inerenza a simili qualità di vantaggi, costituenti un apprezzabile contenuto patrimoniale. Assume, in secondo luogo, che essendo stata riconosciuta la legittimità della deliberazione dell'assemblea dal prefetto, dinanzi a cui fu impugnata, con reclamo, dal Caputo, non sia più consentito il sindacato dell'autorità giudiziaria. Ora in tale affermazione v'è un evidente confusione di principii. Si può sostenere una simile preclusione, soltanto quando sulla legittimità sia intervenuta la decisione di un organo della giurisdizione amministrativa, ma non è lecito desumerla dalla conferma d'un provvedimento amministrativo attraverso il provvedimento di un altro organo, pur esso dell'amministrazione attiva, o gerarchicamente superiore o avente funzioni di tutela. Nè si può, sotto altro aspetto, invocare la preclusione, occorrendo non dimenticare che la delibe-

razione impugnata si riferisce allo scioglimento dei rapporti fra un confratello ed il sodalizio, e per un simile rapporto non vi è nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 1890 alcuna deroga alle norme generali di diritto, nel senso cioè della attribuzione della questione di *legittimità* alla competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa, salvo il rinvio dei provvedimenti conseguenziali all'autorità giudiziaria. Deduce, infine che, in ogni caso, all'autorità giudiziaria fosse vietato il sindacato, perchè non s'impugnava la competenza dell'organo deliberante, nè un eccesso di potere in senso stretto, nè una illegittimità sostanziale, sì bene un semplice abuso di potere. Ora s'è potuto affermare ciò, ma non dimostrarlo, essendo perspicuamente chiaro che il comminamento di una penalità *non prevista dallo statuto del Sodalizio*, o meglio prevista soltanto pel caso di *recidiva*, dopo l'inutile esperimento di una penalità minore, costituisca una violazione sostanziale delle condizioni e limiti stabiliti per l'esercizio del potere disciplinare.

RECENSIONI

FERDINANDO BRUNETIÈRE, *I motivi di sperare.* Nuova ristampa, un volume in-12° di pp. 64. L. 1,50. Roma, Desclée e C.

Opportunamente la benemerita Casa Desclée cura la ristampa di questa famosa conferenza che è infine l'atto di fede del celebre direttore della « Revue des deux Mondes » e il nobile tentativo di fare francamente l'apologia di questa Fede che tanta consolazione arrecò al suo spirito.

Tra i vari motivi di sperare, per la religione cattolica, egli annovera:

1° l'interesse che le questioni religiose sempre suscitano in mezzo alla società;

2° il progresso del cattolicismo sociale;

3° l'apporto che lo stesso positivismo arreca a favore della verità cristiana, nel senso di stabilire il carattere aggettivo della verità contro il soggettivismo dei filosofi;

4° la disfatta del razionalismo, nei vari campi della scienza. Questi punti sono dell'A. svolti con quel garbo che faceva di lui un oratore principe e con quella solidità di pensiero che ha contraddistinto per tanti anni la sua attività di critico e di direttore della più ampia rivista culturale francese.

Ab. E. VACANDARD, *La confessione sacramentale nella Chiesa primitiva.* Nuova ristampa, un volume in-12° di pp. 64, L. 1.50. Roma, Desclée e C., 1929.

L'Abate Vacandard è un noto studioso di problemi relativi alla storia del cristianesimo, sia antico che medievale.

Questo volumetto, che ebbe a suo tempo favorevolissime accoglienze, illustra la storia della confessione sacramentale nella Chiesa primitiva, argomento fatto bersaglio dalla critica protestante, dei suoi strali più frequenti. Ma il Vacandard, da par suo, ristabilisce la realtà della prassi della confessione trattando partitamente, del confessore della confessione pubblica ed auricolare, della materia necessaria della confessione, consistente nei peccati mortali, della sorte dei recidivi ed infine del trattamento dei peccati veniali.

Tutta la disciplina penitenziale della Chiesa antica passa così sotto gli occhi del lettore il quale ha modo di constatare che nelle cose essenziali quell'antica disciplina è ancora la disciplina della Chiesa.

Così la storia finisce sempre per essere la più efficace apologia della Chiesa cattolica.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XL

(X DELLA QUARTA SERIE).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Enciclica *Mortalium animos*, sul come promuovere la vera unità religiosa, 6 gennaio 1928 . . . . . *Pag.* 3
Breve *In Urbis ecclesia*, circa l'Arciconfraternita Romana della Madonna della Salute, 21 maggio 1927 97
Enciclica *Miserentissimus Redemptor* circa la riparazione che tutti debbono al Cuore Ss.mo di Gesù, 9 maggio 1928 129
Atto di riparazione o Ammenda onorevole 139
Breve *Ad Christifidelium religionem*, con cui si indulgenziano una preghiera e una giaculatoria a Nostra Signora della Salute, 25 novembre 1927. 139
Lettera *Eruditorum virorum* al Card. Bisleti in occasione del XIV Congresso di musica sacra, tenuto in Roma, nel IX centenario di Guido d'Arezzo, 17 aprile 1928 140
Breve *Exigit apostolicum* di conferma della transazione tra il Vescovo di Aosta dei SS. Pietro e Orso, circa il diritto di nomina, 12 gennaio 1928 . . . 225
Lettera *Cum ad obsequendum* al Ministro generale dei Minori, circa il VI centenario di Giovanni da Montecorvino, 20 maggio 1928 227
Lettera *Merito quidem*, al Ministro generale dei Cappuccini, nel quarto centenario dalla fondazione dell' Ordine, 23 giugno 1923 229
Lettera *Peculiari quadam* ai Vescovi di Lituania circa l' istruzione religiosa e l' Azione Cattolica, 24 giugno 1928 231
Messaggio al popolo Cinese, 1 agosto 1928 250
Enciclica *Rerum orientalium*, intorno al promuovere gli studi delle cose orientali, 8 settembre 1928 257
« Motu proprio » *Quod maxime* circa l'Università Gregoriana e gli Istituti Orientale e Biblico, 30 settembre 1928 (notizia) 314
Contro la moda femminile immodesta: dal discorso nella causa di beatificazione della Ven. Paola Frassinetti, 15 agosto 1928 318
Lettera *Quae Nobis*, circa l'Azione Cattolica, 13 novembre 1908 353
Breve *Decessor Noster*, circa l'Opera Apostolica di Cristo Operaio, 11 luglio 1928 356

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Condanna di libri di *Action Française*, 11 gennaio 1928, 2 febbraio 1928 *Pag.* 65
Circa la facoltà di agire degli acattolici nelle cause matrimoniali, e circa la competenza dei Tribunali Romani, 18 gennaio 1928 65
Dubbio circa la rappresentazione dello Spirito Santo in forma umana, 16 marzo 1928 101
Decreto con cui si abolisce l'Associazione degli «Amici d'Israele», 25 marzo 1928. 102
Dichiarazione circa il decreto del 13 gennaio 1897 sopra l' autenticità del Comma giovanneo, 2 giugno 1927 195
Dubbio circa l'estensione della condanna delle opere di G. D'Annunzio, 30 giugno 1928 195

SACRA CONGREGAZIONE SU LA DISCIPLINA DE SACRAMENTI

MONTISREGALIS in Ped., *Confessionis et Communionis*. Circa la facoltà di confessare e comunicare gli astanti, in occasione del portarsi la Sacra Comunione agli infermi 22-29 luglio 1927 . . . . . *Pag.* 69
ROMANA ET ALIARUM, *Communionis*. Circa l'autorità che debba permettere di portare in forma privata la Sacra Comunione agli infermi, 16-19 dicembre 1927 71
ROMANA ET ALIARUM, *Exercitiorum spiritualium*, circa gli esercizi da premettersi alle ordinazioni *in sacris*, 27 aprile 1928 321

SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Decreto che indice il Concilio plenario dei Vescovi Armeni in Roma, 25 febbraio 1928 . . . . . *Pag.* 103
Avviso circa falsi questuanti per gli Orientali 104
Dichiarazione circa l'estensione agli Orientali delle condanne di libri, opuscoli, giornali, segnatamente dell'« Action Française », 16 maggio 1928 . . . 195

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

ROMANA ET ALIARUM, *Servitii choralis*. Tre risoluzioni circa l'alternativa e le assenze corali, anche per l'indultato, 23 aprile 1927 . . . . . *Pag.* 13
BLESEN, *Missae pro populo*. Circa l'obbligo della Messa *pro populo* nelle feste dei Patroni dei luoghi, pel parroco che amministra più parrocchie, 12-20 novembre 1927 72
Avviso circa un sedicente sacerdote polacco 105
Lettera al Vescovo di Civita Castellana, con risoluzione di due dubbi su la registrazione del battesimo compiuto in altra parrocchia che quella del domicilio, 31 gennaio 1927 142
APUANA, *Funerum*. Circa il diritto di funerare e di associare chi deve esser tumulato sotto altra parrocchia, essendovi comodo accesso al cimitero 12 novembre 1927 143
TARRACONEN, *Servitii choralis*. Circa indulti e mitigazioni della disciplina corale 14 gennaio 1922 196
S.MAE CONCEPTIONIS ET ALIARUM. *Sepulturae*. Circa la esumazione dei cadaveri e sepoltura in chiese e oratori, 10 dicembre 1927 234
TARRACONEN, *Excusationis a choro* Circa l'esenzione del Canonico teologo, *die qua do cet*, 8 febbraio 1919 265
DIOCESIS N. IN GALLIA, *Canonicorum praebendalium*. Circa i diritti e doveri dei canonici di seconda erezione, specialmente in Francia, 14 febbraio 1920 270
DE ZACATECAS ET ALIARUM, *Vacationum choralium*. Circa il computare le assenze dal coro per ore e non per giorni, 12 marzo 1921 289
SANCTI CHRISTOPHORI DE LAGUNA, *Distributionum choralium*, 16 aprile 1921 . 296
DIOECESIS P., *Hereditatis*. Circa una eredità fiduciaria, 23 aprile 1927 . . . 324
CANARIEN, *Compensationis ob residentiam*. Circa un assegno per disagiata residenza concesso a ecclesiastici, 16 luglio 1927 358

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

LINCIEN, Circa le confessioni delle Suore, 3 luglio 1916 . . . . . *Pag.* 33
Circolare ai Vescovi per la crociata contro la moda invereconda, specie nelle scuole dirette da religiose, 23 agosto 1928 298

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Dichiarazione circa l'ascrizione ai religiosi e delle religiose all'Opera Pontificia della Propagazione della Fede, 11 gennaio-1° febbraio 1928 . . *Pag.* 105
Dichiarazione circa le relazioni tra la detta Opera Pontificia e gli Istituti religiosi missionari, 9 luglio 1928 237

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Dubbi, circa le Messe dell'esposizione o durante l'esposizione solenne del S.mo Sacramento: su l'*Oremus* relativo, 27 aprile 1927-11 gennaio 1928 *Pag.* 74
ORDINIS CLERICORUM REGULARIUM A SOMASCHE. Decreto che dichiara S. Girolamo Emiliani Patrono degli orfani e della gioventù derelitta, 14 marzo 1928 147
DIOCESIUM ET VICARIATUUM APOSTOLICARUM IN MISSIONIBUS. Decreto che dichiara santa Teresa del Bambin Gesù Patrona delle missioni, 14 dicembre 1927 147
Nuovo ufficio e Messa propria di santa Teresa del Bambin Gesù 148
Ufficio Messa ed Elogio di san Giovanni M. Vianney, Curato di Ars . . . 151
Dubbio circa l'orazione del S.mo Sacramento nella Messa del Sabato Santo cui segua, nel medesimo altare, l'esposizione solenne del S.mo, 8 giugno 1928 202

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E STUDI

Dichiarazione circa la laurea in diritto canonico pei laici, 11 aprile 1928 *Pag.* 153

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Decreto che indulgenzia l'atto di riparazione al S.mo Cuore di Gesù, annesso all'enciclica *Miserentissimus Redemptor*, 1° maggio 1928 . . . *Pag.* 202
Dubbio circa la confessione e comunione prescritto per l'acquisto del Perdono d'Assisi. 203
Decreto circa i confessori che assolvono i partitanti di *Action Française*, 16 novembre 1928. 362

SACRA ROMANA ROTA

Sentenze dell'anno 1927 . . . . . *Pag.* 36

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Risposte a dubbi: circa il confessore occasionale delle religiose (can. 522); circa l'assoluzione in pericolo di morte (can. 882); circa le dispense da impedimenti matrimoniali (can. 1045); circa la suddelegazione nel matrimonio (can. 1096) . . . . . *Pag.* 37
Nuove risoluzioni in materia matrimoniale: circa l'assenza del parroco o Ordinario (can. 1098), circa l'assistenza passiva ai matrimoni misti (can. 1102) 106

VICARIATO DI ROMA

Decreto circa l'organico della Direzione generale dell'Associazione della Sacra Famiglia, 3 aprile 1928 . . . . . *Pag.* 154

AZIONE CATTOLICA

Statuto-Regolamento per le *Giunte Diocesane* di Azione Cattolica . *Pag.* 15
Statuto-Regolamento pei *Consigli Parrocchiali* di Azione cattolica 85
Comunicato su le Associazioni giovanili sciolte e conservate 122

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Legge 2 marzo 1928, n. 383 contenente le norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunzie delle nascite . . . . . *Pag.* 178
Risoluzione della Commissione imposte dirette circa la tassa sul patrimonio delle fabbricerie e capitoli cattedrali 118
Circolare del Capo del Governo riguardante il divorzio fra stranieri in Ungheria. 118

SUNTO DI SENTENZE

Azione di miglioria – Decima – Errore nel matrimonio – Prescrizione del supplemento di congrua – Nullità del matrimonio per timore – Restauri della canonica – Assegno economale . . . . . *Pag.* 119

STUDI

Le nuove risposte della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice:
I. Del confessore occasionale delle religiose . . . . . *Pag.* 38
II. Circa la dispensa dagli impedimenti matrimoniali nei casi occulti. 75
III. Circa la suddelegazione nell'assistenza ai matrimoni 107

CONSULTAZIONI

I. Circa i diritti del Vescovo sopra una Società di mutuo soccorso fra Sacerdoti . . . . . *Pag.* 15
II. Circa la vacanza di benefici ecclesiastici incompatibili 781
III. Circa la interruzione del noviziato per trasferimento ad altra casa (can. 556) 155
IV. Circa l'interpretazione di un testamento a favore d'un Capitolo. 167
V. Degli argomenti di cura d'anime abituale in un Capitolo cattedrale. 204
VI. Di un legato a favore d'una chiesa officiata da religiosi soppressi, e della sua affrancazione 299
VII. Circa il diritto di funere sui degenti in un ospedale ricostruito . . 237
VIII. Delle dignità capitolari, se siano soggette alla puntatura 241
IX. Circa il diritto di funerare riservato a un convento su un territorio che deve erigersi in parrocchia 305
X. Circa il riparto di arretrati di congrua di parrocchia unite a un Capitolo 327
XI. Circa una pretesa forma di tassa d'ingresso in un Capitolo . . . 330

QUESTIONI

I. Circa l'obbligo della dote, se vi sia per le Monache Cappuccine, che professano la Prima Regola di Santa Chiara . . . . *Pag.* 19
II. Circa il valore della testimonianza del Confessore nelle Cause dei Servi di Dio (can. 2027 § 2) 21
III. Circa la facoltà dei religiosi di Ordini a voti solenni, di disporre dei beni temporali 44
IV. Circa l'interruzione del noviziato canonico per religiosi in caso di viaggio 85
V. Circa la comunicazione dei privilegi fra i Regolari 112
VI. Circa la facoltà di professare prima del servizio militare in Italia dopo le nuove leggi in proposito a questo 177
VII. Circa la facoltà del Vescovo di dichiarare l'esenzione di ospedali e cimiteri dalla giurisdizione parrocchiale (can. 464) 212
VIII. Se sia opportuna la riserva di caso dell'onanismo coniugale . . 215
IX. Circa l'elezione di sepoltura e sua prova 217
X. Circa gli obblighi del canonico giubilato 275
XI. Circa il riparto della tassa del 30 % restituita dal Governo nel caso 276
XII. Circa la precedenza nel Collegio dei parroci 336
XIII. Circa gli obblighi di una Confraternita che ha i suoi beni indemaniati 340

ISTRUZIONI PRATICHE

Su le alienazioni . . . . . *Pag.* 283
Su le locazioni 285

QUESITI MINORI

N. 1-8, p. 47; 9-15, p. 92; 16-17, p. 115; 18-25, p. 180; 26-33, p. 28; 34-35, p. 246; 36-39, p. 280; 40-51, p. 308; 52-56, p. 342, 57-58 p. 363.

BREVI RISPOSTE

N. 1-9, p. 23; 10-17, p. 50; 18-20, p. 94; 21-35, p. 116; 36-49, p. 182; 50-55, p. 221; 56-66 p. 247; 67-68, p. 314; 69-87, p. 346.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro, p. 24, 29.
Atti particolari del Sommo Pontefice, pag. 124, 249, 314, 364.
Istituti novelli, p. 125, 249, 315, 365.
Nuove Basiliche, p. 125, 249, 315, 365.
Lettere Pontificie, p. 125, 250, 315, 365.
Circoscrizione ecclesiastica, p. 126, 254, 319, 367.
Cause di Santi e Beati, p. 126, 184, 250, 317, 366.
Concordato fra la S. Sede e la Lituania, p. 60.
Modus vivendi convenuto fra la S. Sede e la Czecoslovacchia, p. 122.
Accordo tra la S. Sede e la Repubblica del Portogallo, p. 222.
Nuovi Cardinali: Cenni biografici: Binet, p. 25; Lépicier, p. 24; Rouleau, p. 25; Segura y Saenz, p. 25; Serédi, p. 26;
Abdicazione del Card. Billot, p. 24.
Nuovi Vescovi: p. 26, 29, 187, 254, 320, 367.
Nomine Pontificie, p. 26, 30, 187, 367.
Lutti nel Sacro Collegio: O' Donnell, p. 30; Bonzano, p. 31; Lualdi, p. 31; De Lai, p. 350; Tacci, p. 351;
Necrologio, p. 32, 180, 255, Francica-Nava, p. 368;
Avvisi, p. 184, 255, 320, 348.
Rettifiche, p. 96, 256.

RECENSIONI

Fiumi C.ssa M.a Luisa, *Le mistiche umbre* . . . . . *Pag.* 32
Cayré J., *Compendio di Patrologia*, tomo I 94
Prevete P. G., S. I. *Quaresimale* 95
Valenti T., *La chiesa monumentale della Madonna delle Lagrime a Trevi-Umbra* 95
Baldeschi G., *Esposizione delle Sacre cerimonie per le funzioni ordinarie, straordinarie e pontificali.* Nuova edizione, 1927 96
Rituale Romanum, ed. Desclée 126
Mocquereau A., *Le nombre musical grégorien, ou rytmique grégorienne* . . . 128

CANCE A., *Le Code du droit canonique.* Commentaire succinte et pratique, (p. I) . . . . . *Pag.* 128
TENCAIOLI O. F., *Le Chiese nazionali italiane in Roma* 128
TANQUEREY A., *Compendio di teologia ascetica e mistica,* tr. di F. Trucco. 188
Esposizione riassuntiva della Dottrina Cristiana, a uso delle scuole secondarie. 189
MIOZZI G., *Verso la morte* 189
GRISAR H., *San Gregorio Magno* 190
DOURCHE P. J., *La Vierge toute Sainte* 190
GRIFONI R., *Poesie e canti religiosi nell'Umbria* 224
PLUS R., *In continua preghiera* 190
BONATTO G., *La religione esposta in lezioni pratiche per le scuole* 191
BOUGAUD E., *I dogmi del Credo* 191
CIMETIER F., *Pour étudier le Code de droit canonique* 191
BARAGNON J., M., *Le Crucifix.* Retraite sacerdotale 224
DI MARGERIE, *S. Francesco di Sales* 256
CAPPELLO F., M., *De Sacramentis,* vol I, ed. altera 287
PISTOCCHI M., *De re beneficiaria iuxta canones* 287
CALDERONI M., *Nova elementa Logicae et metaphysical ad mentem sancto Thomme.* 320
MENNELLA F., *La Teologia eucaristica* 352
PENNINO V. M., *Un conforto al Cuore SS. di Gesù nel I° venerdì di ogni mese* 352
MONTANI M., *La responsabilità civile del proprietario di un autoveicolo* . . 352

INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(*Non comprende la materia del presente fascicolo*).

ABATE, titolo, p. 248.
ABDICAZIONE di Cardinale, p. 24.
ACATTOLICI, circa le cause matrimoniali, p. 65 ss.
ACTIO *de spretu*, p. 175.
ACTION *Française*, condanna di libri che ne difendono le teorie, p. 65.
— proibizione, circa gli Orientali, p. 195.
ADUNANZE capitolari, se abbiano diritto di intervenirvi i canonici di seconda erezione, p. 271.
AFFRANCO di legato, se modifichi le condizioni poste dal testatore, p. 303.
ALIENAZIONI, p. 283.
ALTARE, riconsacrazione, p. 51.
— distanza dal cadavere, p. 221.
— di coro, p. 346; circa la riverenza alla Croce, p. 221.
ALTERNATIVA, si ha solo per fondazione o per indulto apostolico, p. 13 s.; non può quindi alterarsi qual'è costituita, p. 13 s.
ALUNNE di istituti religiosi, p. 298.
« AMICI D'ISRAELE », p. 102 s.
AMMENDA riparatrice al S. Cuore, p. 137 s. testo, p. 138.
AMMINISTRAZIONE, se importi la facoltà di erogare a scopo pio, p. 173 s.
— della Chiesa cattedrale, a chi spetti nel caso, p. 210.
— dei beni di una Società economica fra sacerdoti, se dipenda dal vescovo, p. 36 s.
ANELLO canonicale, 248.
ANTISEMITISMO riprovato dalla Chiesa, p. 103.
ARCICONFRATERNITA e Pia Unione Primaria, p. 97.
ARMENI, devastazioni subite, p. 103 s.; Concilio plenario in Roma, p. 104, 249.
ARRETRATI di congrue, p. 117; per parrocchie unite a un Capitolo, p. 327.
— sanazione, p. 347.
ASPERSIONE di salma all'ingresso di Chiesa, p. 348.
ASSEGNI canonicali, revisione, p. 249.

Assenti dalla residenza, se debbano convocarsi in Capitolo, p. 174 s.
Assistente ecclesiastico nella Giunta diocesana di Azione cattolica, p. 53 s.
Assistenza ai matrimoni, p. 109 s.; per suddelega, p. 107; negli sponsali, p. 110, 112; passiva ai matrimoni misti, p. 106.
— ai moribondi come gravi il Parroco, p. 117.
Associazione, diritto connaturale, p. 16 s.; 281.
Assoluzione funebre, ove non si ha segno visibile di sepoltura, p. 43.
Atletica femminile, p. 250.
Atto di riparazione al S. Cuore di Gesù, p. 203.
Aumenti di congrua, non importano aumenti di oneri, p. 48 s.
Autenticità del comma Giovanneo, p. 194.
Azione cattolica p. 233 s., 317; nella questione operaia, p. 125; aliena dalla politica, 233 s.
— Consigli parrocchiali, regolamento, p. 88 ss.
— regolamento delle Giunte diocesane, p. 51.

Ballo, divieto agli ecclesiastici di presenziarlo, p. 248, s.
Battesimo di un trovatello, come si provi, p. 116.
— annotazione dell'atto, p. 142.
Beati (nuovi) circa le feste concesse nel Breve, p. 312.
Benedizione col SS.mo, circa le collette p. 116.
— inservienti in borghese, p. 183.
— dopo la processione in giorno di esposizione, p. 181.
— nella festa d'un martire: colore del pluviale, p. 180.
Benefici incompatibili, circa la vacanza, p. 78 s.
— statutari, nelle ricettizie, p. 84 s.
Beneficio ecclesiastico e pensione, p. 219.
Beni capitolari, di massa o privati, p. 334.
Brevi di indulgenze: non si registrano negli *Acta Ap. Sedis*, p. 23.

Cadavere, concetto giuridico, sepoltura, esumazione, p. 234 ss.
Calice, nelle binazioni, p. 347.
Campane a morto, nelle feste solenni, p. 51.
Candele dipinte, p. 183.
Canonia, natura ed elementi, p. 272 s.
Canonici *antiquiores*, nella esecuzione di Bolle per la presa di possesso, p. 96.
— se lucrino mentre sono assenti: per altri obblighi annessi alla prebenda, p. 197 ss.; 201; imposti dal Vescovo, 197; 201; per convenienze o uffici di carità; 197 s.; per urgentissima necessità p. 198 s.
— di seconda erezione, diritti e doveri, p. 270 s.; 275 s.
— statutari, circa la partecipazione, p. 344.
Canonico onorario, circa il modo di pararsi nelle processioni, p. 313.
— penitenziere, circa il servizio corale, p. 49.
— teologo, circa le *inter praesentes* aventizie, p. 48; insegnante in Seminario, circa le distribuzioni, p. 265 s.; giubilato, circa le lezioni, p. 276; o altro predicatore, se siano esentati dal coro *die praecedenti*, p. 197, 200.
Canto, nelle parti variabili della Messa, p. 183.
Capitolari cantori, in coro, p. 221.
Capitolo, se comprenda i minori beneficiati, nel caso, p. 167 s.; 171; circa la facoltà di amministrare, concessa al Capitolo, p. 172 s.; se importi facoltà di donare o erogare a scopo pio, p. 173; poteri del Capo, p. 212, sua eccellenza, p. 225.
— circa il diritto di nominare l'Economo curato, p. 207.
— con cura d'anime, p. 347; circa i funeri, p. 23.
— cattedrale; circa la tassa sul patrimonio, p. 118.
— e parroco, p. 204.
— di diocesi unita ad altra, circa la precedenza nel territorio di questa, p. 94.
Cappuccine, vedi Clarisse, p. 19.
Cappuccini, centenario dell'Ordine e sue benemerenze, p. 229.
Cardinale, abdicazione, p. 24.
Cartoline postali con soggetti sacri, p. 248.

Casa canonica, circa l'obbligo dei comuni pel restauro, p. 121.
Case pie, (*piae domus*), quali si intendano, p. 213.
Casi occulti e impedimenti occulti, nel matrimonio, p. 75 ss.
Catechismo per adulti, p. 316.
Cattedrale, diritto di funere a norma del can. 1230, § 7, p. 143 ss.
Cessione di beni, dei religiosi, p. 45 s.
Chierico, che funge da Snddiacono, p. 246.
Chiesa cattolica, fondamento di unità, p. 7; Chiesa e chiese, p. 7 s.
— cattedrale, a chi competa il suo governo o *regime*, p. 207 ss.
— e oratorio, circa la sepoltura, p. 236.
Cimitero comune, circa la esenzione, p. 215; comunale, laico, p. 144; del diritto del parroco del territorio ove è posto, p. 143 ss.; appartenenza, p. 146.
Cina, messaggio del S. Padre, p. 250.
Circoscrizione ecclesiastica in Czecoslovacchia, p. 123; in Lituania, p. 61.
Citazione, se sia sempre necessaria, p. 343.
Clarisse, circa la dote, pp. 19-21; nuove costituzioni, p. 191.
Clero, formazione, 232.
Codice, interpretazione autentica dei canoni: 522, p. 37; 1045, p. 38; 1096, p. 38, 1098, p. 106; 1102, p. 106; canoni illustrati maggiormente: 31, pagina 112; 63, p. 240; 87, p. 66; 112, p. 345; 150, p. 79; 169, p. 309; 171, p. 309; 188, p. 79; 199, p. 70, 107 ss.; 247, p. 68; 257, p. 103 n.; 344, p. 17; 395, p. 242, 297, 310; 403, p. 250; 411, p. 274; 414, p. 13, s; 415, p. 50; 416, p. 205; 418-422, p. 196 s., 265, 275; 423, p. 117; 450, p. 181; 451, p. 73; 459, p. 310; 462, p. 180; 464, p. 212; 466, p. 73; 468, p. 117; 472, p. 49; 476, p. 107; 478, p. 336; 488, p. 44 s.; 520 ss.; 34 s., 37 ss., 43 ss.; 522, p. 43 ss.; 556, p. 155 ss.; 569, p. 44; 574, p. 44 s.; 569, p. 44 s.; 581, p. 46 s.; 613, p. 112; 642, p. 218; 709, p. 23; 732, p. 116; 778, p. 142; 818, p. 51; 822, p. 69, 347; 845, p. 116; 847, p. 71; 869, p. 69; 876, p. 40; 882, p. 38; 929, p. 116; 1001, p. 34; 932, p. 248; 1096, p. 10, 38; 1045, p. 38. 75; 1097, p. 219 s.; 1188, p. 116; 1200, p. 51; 1202, p. 221; 1204, p. 348; 1205, p. 236; 1214, p. 235; 1229, p. 146; 1230 s., p. 144; 1236, p. 117; 1412, p. 219; 1451, p. 282; 1500, p. 306 1513 ss., p. 325; 1517, p. 251; 1646, p. 67; 1654, p. 66; 1757, p. 22; 2027, p. 22.
Collegio, significato proprio, p. 17.
— dei parroci, precedenza in esso, p. 338.
Comma Giovanneo, p. 193 s.
Comuni, circa il supplemento di congrua, p. 120; circa il restauro della canonica, p. 121.
Comunicazione dei privilegi fra Regolari, p. 112.
Comunione agli infermi, se e come gli astanti si possano essi pure confessare e comunicare, p. 69 ss.; quando possa portarsi privatamente, p. 71.
Concordato lituano, p. 60 s., 232 s.
Condizione, p. 36, 39 ss.; nel matrimonio, p. 37.
Conferenze dei casi, p. 311.
— per l'unità religiosa o cristiana, p. 5; respinte dalla Chiesa, p. 8 s., 11 s.
Confessione e Comunione, degli astanti, mentre si porta la Comunione agli infermi, p. 69 ss.; per la Porziuncola, p. 203.
Confessore, come testimone nelle cause di Servi di Dio, p. 22.
— di religiose: per le piccole Comunità, p. 35; occasionale, p. 33 s., 39 ss.
Confraternita: donne ascritte, nelle processioni e cortei, p. 23.
— i cui beni sono indemaniati, deve però soddisfare gli obblighi *pro viribus*, p. 340 ss.
Congregazioni Romane: S, Officio, circa le cause patrimoniali, p. 654; Orientali, circa la sua precedenza, p. 103 ss.
Congresso eucaristico di Sidney, p. 317.
Consacrazione al S. Cuore, p. 131.
Consigli parrocchiali di Azione cattolica, p. 88 ss.
Consuetudine, p. 280; se faccia presumere il titolo di fondazione, p. 281.
— in materia di assenze corali, p. 293, 310.

Consultori diocesani, religiosi, p. 117.
Croce nel Venerdì Santo, p. 182.
Cuore di defunto, se possa conservarsi in luogo non sacro, p. 237.
Cuore Ss.mo di Gesù, origine della devozione, p. 130 ss.; pratiche che le spettano, p. 131; atto di consacrazione, p. 131; di espiazione, p. 132 ss.; festa di 1ª classe con ottava, p. 137, 221.
Cura abituale e attuale in un Capitolo, p. 205 ss., 345.
Czecoslovacchia e S. Sede, p. 123 s.

D'Annunzio, opere proscritte, p. 125.
Decima, come diritto reale, p. 119.
Delegato, quando possa suddelegare, p. 107. *Vedi* Assistenza, Matrimonio.
Diacono nell'esposizione del Ss.mo, pagina 116, 348.
Dignità non riservata alla S. Sede, p. 226.
— circa le puntature, p. 241 s.
— se faccian parte del Capitolo, p. 343 s.
Dispense pontificie, esecuzione, p. 347.
Distribuzioni, diritti dell'erede del canonico, p. 327, 329 ss.
Divorzio di Italiani in Ungheria, p. 119.
Dote religiosa, e Clarisse, p. 19 ss.

Ebrei, condotta della Chiesa verso di loro, p. 103.
Economato dei B. V. circa la rappresentanza dei benefici, p. 119.
Edificio ricostruito e perpetuità di ente p. 240.
Economo spirituale, circa gli assegni, p. 122.
Elezione, se si annulli per intervento di chi non ha certo diritto, p. 283; per violenza, p. 308.
— di sepoltura, p. 307; come si provi, p. 217 s.; consuetudine contraria, p. 222.
Eredi di canonico, circa frutti arretrati, p. 329.
Eredità fiduciaria nel caso, p. 324 ss.
Eresia (favore all'), p. 67 s.
Eretici, esclusi dall'unità della fede e della Chiesa, p. 9 s.; loro varietà ne i dogmi, p. 10.
Errore, nel matrimonio, p. 120.
Esame per le parrocchie, p. 311.
Esaminatori sinodali, chi debba sceglierli e se possano ricusarsi, p. 311.
Esenzione dalla giurisdizione parrocchiale, p. 212 s.
Esercizi spirituali per gli ordinandi, se possano abbreviarsi nel caso, p. 321 s.
Esploratori cattolici, p. 192.
Esposizione del Ss.mo pel giorno di adorazione, circa i fiori, p. 181.
— nella Messa conventuale, p. 314.
— circa lo stare in piedi al canto di inni e cantici, p. 23.
— solenne, se si debbano coprire le immagini dell'altare, p. 82.
— fuori di Quarantore, circa la colletta del Ss.mo Sacramento, p. 74.
Estradiocesano, si possa espellersi dalla diocesi perchè non incardinato, p. 346.
Esumazione di cadavere, p. 235 s.

Facoltà quinquennali, circa il tempo, p. 311.
Fallenze, p. 309; e *inter praesenter* p. 296.
Ferrini (S. D.) Contardo, p. 29.
Festa esterna trasferita, p. 50 s.
Festa del S. Cuore, p. 137 ss.
Fiori su l'altare dell'esposizione, p. 182, cfr. n. 37.
Fondazione (legge di), quale si intenda, p. 281.
— come base dell'alternativa corale, p. 14.
Fonte, benedizione in vigilia di Pentecoste, p. 94.
Frutti civili e frutti beneficiarii, p. 329.
Funere e sepoltura, p. 145; per chi va tumulato altrove, p. 143 ss.
Funeri riservati ad un convento, p. 305 ss.
— in cattedrale, p. 212.
Funzioni religiose, se spettino alla cura attuale o abituale, p. 211.

Gemma Galgani (S. d. D.), documenti circa la sua vita, p. 21 s.
Genuflessione al Vescovo estraneo pontificante, p. 314.
Giovanni da Montecorvino, p. 337 ss.
Girolamo (S.) Emiliani protettore degli orfanelli, p. 147.
Giubilato, p. 275 s.; circa gli oneri speciali, p. 276.
Giubileo sacerdotale del S. Padre, p. 350

GIUNTA diocesana di Azione cattolica: statuto, p. 51.
GIURISDIZIONE e nudo ministerio, p. 107 s;
GIUSPATRONATO su beneficio, se cessi con l'erigersi questo in cura, p. 342. acquisto popolare, p. 282, s.

IMMAGINI nell'altare d'esposizione del Ss.mo, p. 346.
IMPEDIMENTI occulti, nel matrimonio, p. 75.
INCARDINAZIONE implicita, p. 345.
INCENSO, negli accompagnamenti funebri, p. 347.
INCORPORAZIONE alla massa, p. 327.
INDIFFERENTISMO religioso, p. 5, 10.
INDULGENZE: apostoliche, p. 100; stazionali, p. 100 nota, per l'Arciconfraternita di M. SS. della Salute in Roma, p. 98 ss.
— per l'atto di riparazione al S. Cuore di Gesù, p. 203; per l'atto di consacrazione del genere umano, p. 203.
— per preghiere a M. SS. della *Salette*, p. 139.
— plenaria per la preghiera a Gesù Cristo Re Universale, p. 116; pel Rosario, p. 248.
INDULTO *pro diebus et horis*, p. 13, 248.
INFAMIA *iuris*, effetti, p. 66 s.
INFERMI cura spirituale, p. 98 s.
INSEGNE del Terz'ordine, nelle processioni, p. 93.
INTER *praesentes*, e fallenze, p. 296; pel Canonico teologo, p. 48.
INTERRUZIONE di noviziato per trasferimento, p. 85 ss.; p. 162 ss.
INTERSTIZI, facoltà di dispensa, p. 321 s.
ISTITUTO Biblico, p. 315; acquista la facoltà di conferire la laurea, p. 315.
ISTITUZIONI pie, se dipendano dal parroco o dal Capitolo, p. 210 s.

LAICI, circa la laurea in diritto canonico, p. 154.
LAUREA in sacra Scrittura presso l'Istituto Biblico, p. 315.
LEGATO fisso in una chiesa, p. 302.
LEGGI eversive, se obblighino o creino diritti, p. 276 s.; anche per prescrizione, p. 279.
LEZIONI di 1° Notturno, quando manca la Scrittura occorrente, p. 347.
LIBRI proibiti, circa l'indulto di permetterli, p. 117.
— circa gli Orientali, p. 195.
LITUANIA, concordato, p. 60 s.; episcopato, p, 231.
LOCAZIONI, p. 285.

MADONNA di Pompei, e Vergine del Ss.mo Rosario, come doppio oggetto di culto, p. 23.
MAGISTERO ecclesiastico, p. 11 s.
MARIA S.ma Salus infirmorum, p. 97.
MASSA canonicale, p. 328.
MATEJUK, falso prete, p. 105.
MATRIMONIO, nella parrocchia dello sposo, p. 219.
— in luogo di quasi-domicilio, p. 220.
— circa l'assistenza per suddelegazione, p. 207.
— posto degli sposi nel celebrarlo in chiesa, p. 347.
— circa la impossibilità fisica di avere il parroco, p. 106; suddelegazione, p. 107.
— circa la dispensa nei casi occulti, p. 75.
— misto, come *favor haeresi*. p. 67.
— assistenza passiva, p. 106.
— cause di nullità trattate in Rota, p. 37.
MEDAGLIA-scapolare, p. 183.
MESSA, canto nelle parti variabili, p. 183.
— in casa, p. 347.
— in cimitero, *praesente cadavere* p. 220.
— conventuale, esenzione del giubilato, p. 275.
— per festa semplificata, p. 312.
— solenne *coram Ss.mo*, p. 23.
— al faldistorio, p. 182.
— votiva, in ottava comune, p. 347.
— circa il Gloria e il Credo, p. 23.
— *pro populo*, inizio dell'onere, p. 49; gratuitità, p. 247; nelle feste di Patroni di diverse parrocchie con un sol parroco, p. 72 s.
— cantata, se possa ripetersi lo stesso giorno, p. 249.
MIGLIORIE di beneficio parrocchiale, azione del cessato titolare, p. 119.
MINISTRO della Messa senza cotta, p. 183.

Missioni, p. 316; francescane, p. 227; cappuccine, 230.
— e Istituti missionari circa la festa di Santa Teresa del Bambin Gesù, p. 346.
Mitra, imposizione, impedito al Diacono, p. 182.
Moda indecente, p. 98 s., 318 ss.
Musica sacra, p. 140 s.
Mutuo soccorso fra sacerdoti (società di), p. 15 ss.

Nomi nell'atto di nascita, p. 18.
Noviziato, p. 85 ss.; computo dell'anno, p. 156; interruzione per trasferimento, p. 86, 155 ss.

Oblazioni, proprietà fiduciaria degli istituti creati (con), p. 326.
Onanismo coniugale, circa la riserva del caso, p. 215.
Opere di ministero parrocchiale, p. 210 s.
— giovanili cattoliche, p. 192.
Opzione, obblighi assunti, se cessino con la giubilazione, p. 276.
Oratorio privato, circa le estensioni, p. 117.
— semipubblico, p. 34 ss.; circa le indulgenze, p. 116.
— delle figlie di Carità di san Vincenzo de Paoli, p. 117.
Ordinazione circa gli esercizi spirituali da premettersi, p. 321.
— sacerdotale, p. 116.
Orientale (origini dello scisma), p. 257; sforzi dei Papi per l'unione, p. 257 s.; missioni, p. 258; studi, p. 258 s.; istituti e università, p. 259; collegi in Roma, p. 259; Istituto Orientale in Roma, p. 260 s.; Congregazione 103 s., 260; notizia necessaria al clero, p. 261 s.; nuova sede dell'Istituto, p. 262; biblioteca, p. 262; metodo di studi, p. 263; pubblicazioni p. 263 s.
Orientali, circa i libri proibiti, p. 195 s.
— (questue per gli), p. 104 s.
Ospedale, se sia una *domus pia*, p. 214; se il Vescovo possa dichiararlo esente dal parroco, p. 212 s.; circa i funeri dei degenti in esso, p. 239.
Osservanza, come criterio di interpretazione, p. 302.
Ottava del S. Cuore, p. 147, 221.

Palme, benedizione in oratorio privato, p. 182; processione, se debba farsi nelle chiese ov'è esposto il S.mo, p. 183.
Pancristiani, p. 5 s., 9 s.
Parrocchia di nuova erezione, circa oneri precostituiti, p. 306; unita a Capitolo p. 327 s.
Particole nel corporale, p. 182.
Patrono e titolare: circa la Messa *pro populo*, p. 73.
Pausa nella recita corale dei versetti, p. 51.
Pensione ecclesiastica, se possa costituire beneficio, p. 219; pel parroco uscente, p. 248.
Pietre consacrate, circa il sepolcreto, p. 313 s.; cfr. n. 70.
Piviale rosso nella benedizione eucaristica, p. 180.
Portio *canonica*, p. 117.
Porziuncola, circa la confessione e Comunione, p. 203.
Possesso, quando si dica pacifico, p. 79 ss. dei canonici, priorità secondo la Dataria, p. 96.
Possessore di buona fede circa i frutti per cespiti, p. 295.
Precedenza dei canonici di seconda erezione, p. 47.
Precetto penale, p. 247.
Preci dopo la Messa, p. 51.
Preghiere dopo il *Tantum ergo*, p. 221.
Prescrizione nell'acquisto di privilegi, p. 113, 239; del giuspatronato, p. 282.
— del supplemento di congrua, p. 120.
Presentazione, diritto concordato con un Capitolo, anche per le Dignità, p. 226.
Primato della Chiesa, secondo gli acattolici, p. 7 s.
Primicerio di cattedrale, parroco altrove, se preceda il parroco della cattedrale, p. 336 ss.
Privilegio, dei regolari p. 112; per comunicazione, p. 113 ss.; revoca, p. 114.
Processioni, ordine dei secolari, p. 23; posto delle donne, p. 23.
Professione semplice: effetti giuridici circa i beni del religioso, p. 46.

Quarantore, origine, 230 not.; senza adorazione notturna, p. 94.
Quasi-domicilio e matrimonio, p. 220.
Questue per gli Orientali, p. 105.
Quota curata, variabilità, p. 344.

Rappresentanza del beneficio, p. 119.
Regolari, circa offici soppressi, p. 93; circa le doppie feste di Patroni del luogo, p. 93 s.
Relativismo religioso, p. 10 s.
Religiosi e opere missionarie, p. 105 s.; 237 s. circa il disporre dei beni temporali, p. 44 s.; circa l'indulgenza del Rosario, p. 248.
— in Czecoslovacchia p. 123; in Lituania, p. 6-2.
Rimozione dalla parrocchia, non può darsi come vera pena, pag. 247.
Religioso secolarizzato, domicilio, p. 218.
Riparazione al Sacro Cuore, p. 129, 132 ss.; formula, p. 138.
Ripartizione di rendita nelle chiese meridionali, p. 277.
Riserva di casi, p. 215 s.
— delle dignità, cessa nel caso, 226.
Ritratti di persone viventi su le tombe, p. 93.
Rivelazione, fondamento di unità, p. 6 s.
Riverenze al celebrante e ministri seduti, p. 347.
Rota Romana: sua restaurazioone, p. 348 s.
Russi, notifiche degli atti civili che li riguardano, p. 256.

Sabato Santo, circa il suono delle campane, p. 94.
— funzione dimidiata, p. 183.
— chi debba funzionare nel caso, p. 180.
— circa l'orazione del Ss.mo Sacramento nella Messa, cui segua l'esposizione solenne, p. 202.
— posto del turiferario, p. 50.
Sacra Famiglia, Associazione, p. 154.
Sacramentine, p. 124 s.
Salette (N. S. della) p. 139.
Santo Sepolcro (Ordine del), p. 125.
Scuole miste p. 231; insegnamento religioso, p. 231 s.
Segretario del Capitolo, p. 347.
Seminaristico per restauri essenziali, p. 222.
— deducibilità di spese, per determinarlo, p. 50.
Sepoltura e funere, p. 145 ss.; assoluzione, p. 93, perpetua o temporanea, 235; in chiesa o oratorio, 236.
Servizio militare degli ecclesiastici in Italia, p. 177; conseguenze circa la professione perpetua, p. 177 s.; circa l'ordinazione, p. 179.
Settimana santa, funzioni in chiese non parrocchiali, p. 182 s.
Società economica fra sacerdoti, come dipenda dal Vescovo, p. 15 s.
Soppressione di religiosi, p. 300 s.
Sottoquadri, p. 115.
Spirito Santo, rappresentato in forma umana, p. 101 e ss. titolare 248.
Stallo dei canonici di seconda erezione, p. 271.
Statuti capitolari, p. 297.
Stola per l'Arciprete di un capitolo con cura abituale, p. 313.
— nera, pel cappellano di confraternita, p. 346.

Tassa di buon ingresso, p. 330 ss.
— dei battesimi, ecc., se possa concordarsi il compenso per incomodo speciale, p. 48.
— sul patrimonio per le fabbricerie, capitoli cattedrali, ecc., p. 118.
— straordinaria del 30 %, p. 277.
Teofania nella valle di Mambre, p. 102.
Teresa (S.) del Bambin Gesù, protettrice delle Missioni, p. 147; Ufficio e Messa propria, p. 148 s.
Testamento dei religiosi prima di professare, p. 45 s.
Timbro di Curia, p. 347.
Timore, nel matrimonio, p. 121.
Tonsura (prima) circa gli esercizi da premettersi, p. 322.
Tovaglie dell'altare, p. 183.
Trenta per cento, restituzione di quota e suo riparto, p. 276 ss.

Ufficio funebre, p. 116.
— prima del trasporto, p. 312.
— *coram Sanctissimo* p. 23.

Unione dei Russi scismatici alla Chiesa cattolica, p. 124.
Unità, p. 3; religiosa, p. 4 ss.; concetto acattolico dell'unità cristiana, p. 5 s., 7 s., 10; vera idea e suoi fondamenti: la rivelazione positiva e il suo deposito nell'unica Chiesa, p. 6 ss.; intolleranza conseguente, p. 9 s., 11 s.; impossibilità d'unione fra gli eretici, p. 10 s.; dottrina dei Padri in proposito, p. 11.
Università gregoriana, p. 314 s.

Vacanza di benefici, p. 79.
Vacanze corali, computo, p. 289 ss.
Velario nel presbiterio durante la quaresima, p. 183.
Velo omerale su la pianeta, p. 183.
Venerdì Santo, in primo venerdì del mese, p. 92 s.
Vescovo in sacra visita, come proceda, p. 343.
— se possa permettere ai Canonici di assentarsi mentre un terzo è in vacanza, p. 198, 201 s.
Via Crucis, p. 183; con crocifisso indulgenziato, p. 221.
Vianney (S. Giov. Batt.), parroco d'Ars, ufficio e Messa, p. 151.
Vicario curato, elezione, p. 49.
— nei funeri, p. 347 s.
Vicario foraneo, precedenza, p. 248; su la Chiesa matrice, p. 180.
Vice parroco, circa la suddelegazione nei matrimoni, p. 107 ss.
Visita pastorale, oggetto proprio, pagina 17.
Volontà pia, p. 25.
Voto, diritto di, nei Capitoli, p. 271.

Ai Lettori.

*Abbiamo studiato il modo di rimediare all'incomodo dell'*apparente *ritardo nella pubblicazione mensile del Periodico. Diciamo* apparente, *e il perchè di questa parola sarà subito chiaro a chi consideri che la causa principale e forse unica del ritardo è la necessità di attendere la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Santa Sede, per dare* nello stesso mese *i documenti più notevoli ivi contenuti. Appunto perciò, come avvertimmo, abbiamo fissato la pubblicazione del periodico al 15 di ogni mese, nella fiducia che, pubblicandosi gli* Acta *il 1°, potremmo nell'intervallo sollecitare il nostro fascicolo. Invece gli* Acta *si fanno ormai attendere quasi fino alla data in cui noi dovremmo uscire: di qui il ritardo che in realtà è un* anticipo. *Per tornare in regola riportiamo dunque la data di pubblicazione al 1° del mese a cominciare dal febbraio 1929: e confidiamo con questo di venire incontro al desiderio dei Lettori, ovviando alla lagnanza da Loro più frequentemente manifestataci.*

LA DIREZIONE

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.